



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

fimp Federazione
Italiana Medici *Pediatr*i

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

LA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI

PER

**“PROMOZIONE DI UNA RETE PEDIATRICA CONTRO IL
MALTRATTAMENTO E L'ABUSO NEI CONFRONTI DELL'INFANZIA”**

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0003372/2018 del 21/11/2018

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
E
LA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI

Il presente PROTOCOLLO D'INTESA viene sottoscritto tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) rappresentata dalla Garante Dott.ssa Filomena ALBANO, e la Federazione Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P) rappresentato dal Presidente, Dott. Paolo Biasci

PREMESSE

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale il Parlamento italiano ha dato esecuzione nel nostro Ordinamento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata in seno alle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;

VISTA la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77:

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112, "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", in particolare l'Art. 1. <<Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York» (...)>>:

VISTO in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge istitutiva che attribuisce all'Autorità garante il compito di verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura:



VISTO altresì, l'articolo 3, comma 1, lettera m) che attribuisce all'Autorità il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

VISTO l'articolo 19 comma 1 della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo che attribuisce agli Stati membri il compito di adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

VISTO l'articolo 39 della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo secondo cui gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti (...);


VISTA la Convenzione di Lanzarote approvata con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso;

VISTA la Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti del fanciullo per gli anni 2016-2021;

PREMESSO CHE

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA:

- è stata istituita nel 2011, quale Autorità indipendente di garanzia, con il compito di dare attuazione alla Convenzione di New York e alle altre norme internazionali ed europee finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali contempla quelle relative alla promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età ed ha il compito di porre in essere interventi volti a garantire la sana crescita psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità;



- promuove iniziative volte al benessere delle persone di minore età;
- segnala al Governo, alle Regioni o agli Enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- diffonde prassi e protocolli di intesa elaborati dalle Amministrazioni dello stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle Amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età;
- grazie alla sua posizione di terzietà e indipendenza, porta uno sguardo d'insieme sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza ed esprime con obiettività valutazioni nel rispetto del principio del superiore interesse delle persone di minore età.

LA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI

È una federazione libera, autonoma, apartitica e persegue i seguenti scopi:

- la tutela professionale, morale, giuridica, economica, previdenziale ed assistenziale dei suoi aderenti;
- la stipula di Accordi Collettivi Nazionali, Regionali ed Aziendali con il Servizio Sanitario o comunque accordi pubblici o privati rivolti alla tutela della salute del bambino e dell'adolescente e la cura della loro applicazione;
- il confronto con tutte le parti politiche e sociali al fine di migliorare l'organizzazione sanitaria in Italia per quanto attiene alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva;
- la promozione, il sostegno e l'organizzazione di attività di aggiornamento e/o formazione e di tutte le iniziative scientifiche e culturali tendenti ad una sempre maggiore qualificazione dei medici specialisti in pediatria;
- la promozione, il sostegno, l'organizzazione e la esecuzione di attività di ricerca e di sperimentazione;
- la valorizzazione del ruolo e della professionalità del Pediatra di Famiglia all'interno dell'area funzionale pediatrica, collaborando a tal fine con organizzazioni professionali, sociali, scientifiche e sanitarie nazionali ed internazionali, con enti e istituzioni pubbliche e private e con l'Università;
- l'incentivazione di attività nel campo medico, culturale e sociale diretta a favorire l'educazione morale e civile delle coscienze per la tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino, anche



attraverso la promozione di incontri, dibattiti e convegni, organizzando mostre, riunioni e favorendo la creazione di gruppi di volontariato;

- la promozione di attività scientifiche, incontri, dibattiti e altre attività di ricerca finalizzate alla maggiore educazione alla salute, promozione di corretti stili di vita e in particolare alla promozione e alla diffusione dell'allattamento al seno.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano, nel quadro delle rispettive competenze, a porre in essere forme di reciproca collaborazione, al fine di condurre in maniera condivisa e congiunta, azioni volte a conoscere, riconoscere, intervenire e proteggere i bambini contro l'abuso e il maltrattamento.

Secondo l'OMS *"per abuso all'infanzia e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere"*.

ARTICOLO 2

(Impegni delle parti)

Le parti, nel pieno rispetto delle specifiche competenze, s'impegnano a individuare aree di collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate a:

- a) diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) promuovere congiuntamente interventi, iniziative, attività di studio e ricerca, nonché sensibilizzazione volte alla promozione della tutela psichica, fisica e sociale delle persone di minore età;
- c) promuovere rispetto agli interventi realizzati congiuntamente, attività di divulgazione scientifica e culturale, mediante convegni, tavole rotonde, giornate di studio, ovvero mediante forme di editoria (cartacea e digitale);
- d) promuovere la realizzazione di corsi di aggiornamento, perfezionamento, alta formazione, seminari, workshop, sia a distanza, in modalità e-learning, che in presenza, su tematiche di comune interesse;



- e) individuare azioni comuni, volte al miglioramento delle politiche per l'infanzia e per la famiglia;
- f) implementare una rete pediatrica nazionale contro il maltrattamento e l'abuso nei confronti dell'infanzia;
- g) promuovere e sostenere le rispettive azioni, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

ARTICOLO 3

(Svolgimento delle attività)

La F.I.M.P e l'Autorità garante si impegnano a sviluppare una serie di iniziative volte ad implementare una rete pediatrica nazionale contro il maltrattamento e l'abuso nei confronti dell'infanzia, nonché azioni correlate al suo corretto funzionamento.

Si impegnano, inoltre, a diffondere le azioni previste dal presente protocollo d'intesa, anche al fine di fornire corrette indicazioni alla comunità pediatrica di procedure di intervento da adottare in caso di necessità.

Al fine di elaborare una programmazione viene istituito un gruppo di lavoro composto da almeno due rappresentanti dell'Autorità garante e due della F.I.M.P.

Le parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti dalle azioni realizzate alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.

Tutte le informazioni ed i dati emersi sono di proprietà delle parti e possono essere diffusi solo con il loro consenso condiviso.

È prevista la redazione di una mappatura delle Istituzioni e dei Servizi coinvolti nel contrasto al maltrattamento e all'abuso delle persone di minore età, nonché un report finale.

ARTICOLO 4


(Loghi)

Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

ARTICOLO 5

(Durata)

Il presente Protocollo d'intesa si intende perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le Parti, ha durata biennale che decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto.



Articolo 6
(Modifiche e integrazioni)

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo d'intesa dovranno essere concordate per iscritto e non potranno comunque comportare ulteriori oneri a carico delle rispettive parti.

Letto, approvato e sottoscritto.


Roma, li 21 NOV. 2018

Federazione Italiana Medici Pediatri

Autorità Garante per l'Infanzia l'Adolescenza

Il Presidente

Paolo Biasci



La Garante

Filomena Albano

